



Prot. n. 2604569
del 16/06/2009

OGGETTO: Art. 90, comma 2, del Testo Unico dell'Edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Quesito.

La Provincia con il quesito in oggetto fa presente che “l’art. 90 comma 2 del Testo Unico dell’Edilizia, approvato con D.P.R. 380/2001 e in vigore dal 30 giugno 2003, reca una previsione normativa del tutto nuova per l’ordinamento giuridico e cioè non presente della previgente L. 64/1974”.

Si tratta della “previsione di una preventiva certificazione da parte del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l’idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico”

Premesso che nella Regione Marche le competenze in materia di applicazione della normativa antisismica sono state trasferite alle Province con l’art. 16, comma 1, lett. o) della L.R. 25 maggio 1999, n. 13, egli ritiene che tale sistema di preventiva certificazione introdotto dall’art. 90, comma 2, del DPR n. 380/2001 sia immediatamente applicabile anche nelle Marche, dove vige il sistema del deposito dei progetti e del loro successivo controllo a campione ai sensi degli artt. 3 e seguenti della legge regionale 3 novembre 1984, n. 33 come modificata con la legge regionale 27 marzo 1987, n. 18, per le seguenti considerazioni:

“ - alla luce del nuovo disposto dell’art. 117 della Costituzione, a seguito della Legge costituzionale n. 3/2001, che assegna la materia del governo del territorio alla potestà legislativa concorrente, lo Stato detta i principi fondamentali della materia mentre spetta alla Regione la disciplina di dettaglio;

- tale riparto di competenza legislativa riguarda anche la materia dell’edilizia che del governo del territorio è componente, secondo quanto chiarito dalla dottrina e dalla giurisprudenza;

- la specifica previsione normativa di cui al citato art. 90 comma 2 del DPR 380/2001 - nella parte in cui tratta non già dell’autorizzazione ma della “previa certificazione” - non contiene un principio fondamentale della materia “governo del territorio” e tuttavia, in assenza di puntuale e diversa normativa regionale (la L.R. 33/1984 e successive modificazioni ed integrazioni non tratta la fattispecie in esame) e fino a quando questa non sopravvenga, la succitata norma deve trovare applicazione nella Regione Marche, per il principio di unità e continuità dell’ordinamento”.

La Provincia chiede quindi, al Servizio “attività istituzionali, legislative e legali” ed al Servizio “governo del territorio” della Regione, se condividano tale ragionamento e se ritengano pertanto applicabile anche nella Regione Marche il disposto dell’art. 90, comma 2, del DPR n. 380/ 2001 o se invece ritengano tale previsione non applicabile perchè non riprodotta nella disciplina della L.R. n. 33/1984 o in altra successiva legge regionale.

Questo Servizio ritiene che il quesito posto **dalla Provincia** concerna una questione interpretativa di particolare rilevanza e tale da modificare il sistema di deposito dei progetti delle costruzioni nelle zone sismiche vigente nelle Marche dal 1987 e pertanto, ai sensi del punto 4) della [D.G.R. n. 769 del 27 giugno 2006](#), che disciplina l’attività di consulenza giuridica della Regione a favore degli



Enti locali, chiede che il relativo parere venga espresso dal Servizio attività istituzionali, legislative e legali.

Questo Servizio governo del territorio condivide l'orientamento espresso dalla Provincia nel suo quesito, sopra riportato, e ritiene anch'esso che laddove vengano realizzate sopraelevazioni molto probabilmente il sistema di deposito dei progetti con loro successivo controllo a campione non possa essere più seguito.